

CONTRATTO

per la fornitura di prodotti galenici e soluzioni infusionali, occorrenti all'Azienda U.S.L. di Viterbo per la durata di mesi venti.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno _____, del mese di _____

, tra l'**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO** – Partita

IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,

Commissario Straordinario Dott. Luigi Macchitella, nato a Roma il 05-02-

1946, e residente per la carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 VITERBO

e la Ditta _____ corrente in _____, via

C.F. e P.I. n. _____ (di seguito denominata per brevità

“Aggiudicatario”), iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di

in persona del Sig. _____ nato a

_____ (_____) il _____, C.F.

_____ in qualità di _____ (Doc. Allegato n.

1. Delega/Procura).

PREMESSO

- Che con deliberazione n. _____ del _____, a conoscenza delle parti,

l'Amministrazione ha indetto gara a mezzo procedura aperta

, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di prodotti galenici e

soluzioni infusionali, occorrenti all'Azienda U.S.L. di Viterbo per la durata di

mesi venti, gara identificata con il numero 5816666;

- Che la gara di cui si tratta è stata aggiudicata con criterio di aggiudicazione, ai

sensi dell'art.82 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero con il criterio del prezzo più

	integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e	
	l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;	
b)	dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica	
	ed economica presentate dalla Società, che si intendono conosciute ed	
	integralmente recepite dalle parti anche se non materialmente allegate al	
	presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra	
	richiamati prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza	
	con gli atti prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole per	
	l'Amministrazione;	
c)	dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
d)	dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e	
	modificazioni e dal D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252;	
e)	dal decreto legislativo n° 81/2008 e successive modifiche ed	
	integrazioni (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di	
	lavoro);	
f)	dal decreto legislativo n° 196/2003 e successive modifiche ed	
	integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);	
g)	dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia	
	di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno	
	emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle	
	disposizioni di cui ai precedenti punti.	
	ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO.	
	L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Aggiudicatario, che	
	accetta, l'appalto relativo alla fornitura di prodotti galenici e soluzioni	
		- Pag. 3 di 16 -

infusionali così come dettagliatamente previsto dagli atti di gara per i seguenti

Lotti (aggiudicazione separata di uno o più lotti).

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto è di € _____ I.V.A. esclusa.

L'importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità previste e ciò, tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la Ditta possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

L'Aggiudicatario espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione, con la quale collaborerà lealmente e proficuamente, e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l'Aggiudicatario si

impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.

ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 8 – DURATA.

Il presente contratto ha una durata di mesi venti (mesi 20) con clausola rescissoria in caso di aggiudicazione regionale, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

E' vietato il tacito rinnovo.

E' fatto comunque obbligo alla Ditta aggiudicataria di garantire le relative forniture di prodotti galenici e soluzioni infusionali (dietro corrispettivo agli stessi patti e condizioni), per i tempi strettamente necessari per l'espletamento della nuova gara da parte della Regione Lazio o da parte dell'Azienda U.S.L. di Viterbo, previa comunicazione scritta da recapitarsi prima della scadenza.

ART. 9 – CORRISPETTIVI.

A fronte delle forniture erogate secondo le modalità previste nel presente contratto, l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario l'importo così come pattuito nell'Offerta economica (Doc. All. n.) oltre IVA.

Il pagamento sarà effettuato, con le modalità indicate dal successivo art. 11.

ART. 10 – ONERI ECONOMICI.

Faranno carico all'Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall'art.7.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Il corrispettivo indicato al precedente art. 9 verrà fatturato dall'Aggiudicatario all'Amministrazione.

Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta nei termini di legge dalla data della fattura, mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente bancario n. .

Eventuali variazioni alle modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, e saranno considerate valide sino a nuova e diversa comunicazione. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti

dell'art.113 d.lgs. n° 163/2006, ha costituito a favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria con polizza n. dell'importo di € , con validità fino al , rilasciata da (Doc. Allegato n. 3. Cauzione Definitiva).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART.14 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

La Società fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo stesso fornitore, anche se eseguite da terzi. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza assicurativa (Doc. Allegato n. 4. RCT Assicurazione) per l'intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato d'Oneri ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dichiara che detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente ivi compresi i

suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi nell'esecuzione delle attività sopra citate. Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione.

ART. 15 – PENALI

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell'Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione di penali per qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo

l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito o

ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sarà dovuta, per ogni

giorno di ritardo, all'Amministrazione una penale pari al 2% del valore

dell'ordine emesso, al netto dell'IVA, con un minimo di € 250,00. Decorso il

termine massimo di ritardo di 30 gg., negli Ordinativi di fornitura,

l'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere

l'Ordinativo di fornitura ai sensi dell'art. 1456 C.C. (*clausola risolutiva*

espressa) addebitando alla Società inadempiente il maggior prezzo

eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto dell'Ordinativo, salvo il

diritto di agire per il risarcimento di ogni danno conseguentemente subito

(art.1382 C.C.). Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile

all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al

termine stabilito per la sostituzione dei prodotti che risultassero difettosi,

l'Amministrazione applicherà alla Società una penale pari al 2% (due per

cento) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del

maggior danno. Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Amministrazione sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto della fornitura, la penale nella percentuale sopra indicata sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa. Gli eventuali inadempimenti verranno contestati al Fornitore che dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione ha facoltà di contro dedurre, ma, in mancanza, il silenzio dell'Amministrazione mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di formale atto scritto. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni d'urgenza lo giustificano, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente

articolo non preclude all'Amministrazione il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

L'Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito delle penali stesse sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere immediatamente reintegrata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all'Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso Aggiudicatario i relativi costi sostenuti.

ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

	L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto	
	il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.	
	L'obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati	
	che siano o divengano di pubblico dominio.	
	L'Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati	
	a cui accede, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, è tenuto all'esatta e puntuale	
	osservanza delle idonee misure di sicurezza ed all'applicazione misure minime	
	di cui all'Allegato B dello stesso decreto.	
	L'osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall'Aggiudicatario ed	
	anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere,	
	nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
	risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati dui cui	
	alla legge privacy di segretezza anzidetti.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la	
	facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che	
	l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare	
	all'Amministrazione per l'inosservanza di detti obblighi.	
	L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei	
	casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa	
	stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.	
	L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri	
	comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.	
	ART. 17 – PERSONALE.	
	L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio sotto la propria responsabilità.	
	La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di	

legge inerenti il servizio di cui al presente contratto, ed in particolare:

- a) corrispondere al personale almeno la paga minima oraria prevista dai vigenti contratti di categoria, salvi i casi di maggior favore. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione, ovvero alla stessa segnalata per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunicherà all'Aggiudicatario e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di servizio affidato, fino a quando gli organi pubblici competenti non avranno accertato che gli obblighi stessi sono stati integralmente osservati ed adempiuti;
- b) osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antinfortunistiche, previste dalla vigente normativa;
- c) osservare scrupolosamente ogni disposizione che l'Amministrazione vorrà impartire per garantire la sicurezza del personale addetto.

Contestualmente alla scadenza del presente contratto, si intende cessato ogni rapporto con la Ditta e con il personale destinato alla fornitura oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario dichiara, inoltre, di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili").

ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la

cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.

ART. 19 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 21 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

L'Aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio a mezzo nota scritta, pena la risoluzione del presente contratto.

Al Responsabile del Servizio l'Amministrazione, in persona del proprio Responsabile del procedimento, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività previste nell'Offerta Tecnica.

ART. 22 – NUOVI PRODOTTI

La Società si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale a parità di prezzo di gara.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 24 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante, qualora ne ricorrano le condizioni ed entro i limiti di legge.

L'eventuale subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili all'eventuale subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle eventuali prestazioni affidate in subappalto non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136, e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 26 – FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Viterbo.

ART. 27 – RINVIO.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e

dalla legislazione vigente in materia d'appalti.

Letto, approvato e sottoscritto.

DITTA

Azienda USL di Viterbo

Il *****

Il Commissario Straordinario

Dott. _____

Dr. Luigi Macchitella

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano
espressamente gli articoli

DITTA

Azienda USL di Viterbo

Il *****

Il Commissario Straordinario

Dott. _____

Dr. Luigi Macchitella
